

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3574/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/86 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche e refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1681/91<sup>(4)</sup>, stabilisce le norme relative alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità, nonché al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità;

considerando che è opportuno aggiustare i coefficienti utilizzati per il calcolo del prezzo delle carcasse ovine sui

mercati rappresentativi della Comunità tenendo conto dei dati disponibili con riferimento alla produzione ovina;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3246/91 della Commissione<sup>(5)</sup> autorizza il Regno Unito a cessare la concessione del premio variabile alla macellazione disposto dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89 a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992;

considerando che occorre pertanto modificare il sistema di rilevamento dei prezzi in Gran Bretagna; che il rilevamento dei prezzi deve riferirsi ai mercati di vendita all'asta di bestiame vivo rappresentativi dell'Inghilterra, del Galles e della Scozia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1481/86 è così modificato:

- 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
- 2) Nell'allegato II il punto K è sostituito dal seguente:

• K. REGNO UNITO

**I. Mercati rappresentativi**

Tutti i mercati di vendita all'asta di bestiame vivo delle regioni:

- Inghilterra
- Galles
- Scozia

*Coefficienti di ponderazione*

I prezzi rilevati in ciascun mercato rappresentativo di vendita all'asta di bestiame vivo di ciascuna regione sono ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono il numero di agnelli venduti su tali mercati rispetto al totale regionale di tutti i mercati considerati. I prezzi stabiliti per ciascuna regione devono essere altresì ponderati mediante coefficienti, variabili ogni settimana, che esprimono il numero di agnelli venduti in ciascuna regione rispetto al totale nazionale di tutti i mercati considerati.

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 18. 6. 1991, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 16